




**Posta Elettronica
CERTIFICATA**

La Posta Elettronica Certificata


Quadro normativo di riferimento

PEC-chè?

- ▶ La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.



PEC-chè?




Tratto da CNIPA "Minigrafia PEC"

La ricevuta di avvenuta consegna


- ▶ la ricevuta è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Può essere di tre tipi:
 - **ricevuta completa**: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale;
 - **ricevuta breve**: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale;
 - **ricevuta sintetica**: la ricevuta che contiene i dati di certificazione.

Email to PEC




l'immissione di un messaggio di posta ordinaria nel circuito di trattamento della posta certificata è a discrezione del gestore destinatario; i criteri adottati per gestire la posta ordinaria devono essere noti e condivisi dall'utente finale del servizio.

PEC to Email



Al fine di garantire la completa tracciabilità nel flusso di messaggi di posta certificata, questi non devono transitare su sistemi esterni al circuito di posta certificata. Nello scambio di messaggi tra gestori diversi, tutte le transazioni devono avvenire tra macchine appartenenti al circuito della posta certificata od a conduzione diretta del gestore. Gli eventuali sistemi secondari di ricezione dei messaggi per il dominio di posta certificata devono essere sotto il controllo diretto del gestore. (Regole tecniche PEC, 8.3 Colloquio sicuro)

IL QUADRO NORMATIVO



Capitolo 1: la strada senza uscita

- Legge 59/97, articolo 15, comma II
- Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e **trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge**

- D.p.r. 513/97, *Art. 12 – Trasmissione del documento*
- *La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi. ... La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.*

- *“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione, anche temporale, dei documenti informatici”*




Capitolo 2: provaci ancora, Sam

- ▶ D.P.R. 11/2/2005, n. 68 recante *“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”*
- ▶ Decreto Ministeriale pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”


Capitolo 2: provaci ancora, Sam

- ▶ Codice dell'Amministrazione Digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i., in particolare artt. 6, 47, 48 e 54.
- ▶ D.L. 185/2008 (c.d. decreto anti-crisi), convertito in L. 2/2009, articoli 16 e 16-bis
- ▶ Legge 69/2009, articoli 34, 35, 45.
- ▶ D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, articolo 17, comma 28.
- ▶ D.P.C.M. 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”.
- ▶ D.P.C.M. 6 maggio 2009, Comunicazione Unica Camere di Commercio – Impresa in un giorno.


Capitolo 3: senza radici



D.P.R. 68/2005, a
norma dell'articolo
27, Legge 3/2003



Articolo 27, legge 3/2003:
emanazione di uno o più
regolamenti per introdurre le norme
necessarie per “e) estendere l'uso
della posta elettronica nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni e
dei rapporti tra pubbliche
amministrazioni e privati”



Capitolo 4: le regole del gioco (2005)

- ▶ Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, **è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni.** Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
- ▶ La volontà espressa di utilizzo della PEC non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
- ▶ Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma **(abrogato dall'articolo 16, L. 69/2009)**

Le regole del gioco per le imprese e i professionisti (2009)

- ▶ Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese in forma societaria già costituite dovranno farlo entro tre anni.
- ▶ I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata **entro il 28 novembre 2009**
- ▶ Le comunicazioni tra imprese e/o tra professionisti, nonché di questi nei confronti della PA possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata **senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.**
- ▶ La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza (ma il comma 7 dice una cosa diversa: **Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata).**

Le doppie regole del gioco per gli avvocati: PEC E CPECPT

- ▶ Per espressa disposizione dell'articolo 16, comma 4, D.P.R. 68/2005 **“le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile,** nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.
- ▶ **Ai fini del Processo Civile Telematico (PCT) la PEC non conta, quello che conta è la CPECPT,** che prevede un gruppo **CHIUSO** di utenti: gli utenti della CPECPT sono avvocati e/o altri (notai, curatori, etc) che tramite un PDA (Punto di accesso) dialogano con i tribunali: all'atto pratico non possono spedire messaggi a terzi esterni e non possono riceverne.

Non solo PEC: l'analogo indirizzo... (Art. 16, L. 2/2009)

- ▶ 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ***o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.***
- ▶ 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ***o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6***
- ▶ 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata ***o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6*** per ciascun registro di protocollo

Non solo PEC: l'analogo indirizzo... (Art. 35, comma 1, L. 69/2009)

- ▶ 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **Governo adotta**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, **un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.**

Non solo PEC: CEC-PAC

Art. 16-bis, L. 2/2009

ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata

PEC



Art. 1, D.P.C.M. 6 maggio 2009

rilascio e uso della casella di PEC ai cittadini

PEC



Bando di Gara del 5 agosto 2009

Affidamento in concessione del "servizio di comunicazione elettronica certificata tra P.A. e cittadino (CEC-PAC)

CEC-PAC

Non solo PEC: INPS-PEC

*Gentile MARCO SCIALDONE,
per Lei si presenta una nuova preziosa opportunità: può richiedere gratuitamente all'Inps una casella di Posta Elettronica Certificata(Casella Pec), che le consentirà di stabilire un canale di "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini", avente valenza legale alla pari di una tradizionale comunicazione cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno... La Casella Pec al Cittadino consente lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata esclusivamente con indirizzi Pec della Pubblica Amministrazione. Tramite la Pec al Cittadino non e' possibile scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e con indirizzi di posta elettronica ordinaria.*

Grazie per l'attenzione ;-)

Avv. Marco Scialdone

Email: marcoscialdone@gmail.com

Pec: scialdone@pec.studiolegalefd.it

Blog: <http://scialdone.blogspot.com>

Site: www.computerlaw.it

